

**ACCORDO ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990**

**fra**

**la Provincia di Brescia**

**e**

**il Comune di Montichiari**

**e**

**la Società Systema Ambiente S.p.A.**

**e**

**la Società Sole Immomec S.p.A.**

**e**

**la Società Mazza S.r.l.**

**\*\*\***

Il presente accordo è perfezionato ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990 e non incide direttamente sull'esercizio di poteri pianificatori pubblici, che infatti sono stati e saranno esercitati dall'Amministrazione in piena autonomia, nell'esercizio di una discrezionalità integra, non limitata da qualsivoglia vincolo convenzionale.

Il presente accordo ha natura endo-procedimentale ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990 e non può intendersi come sostitutivo di alcun atto provvedimento.

A garanzia dell'efficacia e del buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 11 comma 4 bis della legge n. 241 del 1990, il presente accordo soddisfa i seguenti interessi pubblici: il conseguimento di maggiori certezze, per le parti, circa i tempi e le modalità di coordinamento di procedimenti amministrativi fra loro correlati, attinenti agli stessi ambiti territoriali; nonché il conseguimento di un quadro programmatico maggiormente chiaro in merito alle scelte discrezionali pubbliche; specialmente, l'interesse ad estinguere molteplici e complesse controversie intercorrenti fra le parti, pubbliche e private, la cui prosecuzione

comporterebbe la inutile perdita di tempo e di ingenti risorse economiche, senza peraltro garantire il perseguimento di risultati concreti in termini di buona amministrazione e di tutela degli interessi sensibili coinvolti.

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la corrispondenza della stipulazione del presente accordo agli interessi pubblici sopra specificati è stata verificata e positivamente apprezzata dalle Amministrazioni provinciale e comunale con atti allegati al presente accordo, in conformità al disposto dell'art. 11 comma 4 bis della legge n. 241 del 1990.

Ai sensi del disposto del comma 1 bis dell'art. 11 della legge n. 241/1990 sono stati tenuti più incontri con le parti private.

I contenuti del presente accordo intendono porsi nel solco e nei limiti dei moduli amministrativi consensuali, secondo il modello legale delineato dalla L. n. 241/1990.

Il divieto di applicazione degli accordi ex art. 11 L. n. 241/1990 contenuto nel successivo art. 13 comma 1 della medesima legge, con riguardo agli atti di pianificazione territoriale, secondo il consolidato orientamento ermeneutico della giurisprudenza amministrativa e della dottrina, non osta all'impiego di moduli consensuali e, in specie, alla stipula di accordi fra Amministrazione e privati per coordinare la rispettiva azione nell'ambito di una pluralità di procedimenti amministrativi e per l'orientamento di specifiche soluzioni attuative ed esecutive, una volta che sia rispettata l'autonomia pianificatoria generale espressa autoritativamente dalle Amministrazioni competenti.

Visti :

- l'art. 11, legge n. 241/90;

- la delibera G.R.L. 17 marzo 2021 n. XI/4423, “Approvazione degli indirizzi tecnico-amministrativi per la gestione di discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa - Attuazione dell’art. 17-ter, comma 4, della l.r. n. 26/2003”
- la comunicazione del Comune di Montichiari di avvio del procedimento del 3 novembre 2021 n. prot. 44010 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 finalizzato alla definizione degli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di monitoraggio della discarica ante-norma ubicata in Montichiari nel sito denominato “ex Bicelli” identificato al Foglio 50 particella 73 (NCT Comune di Montichiari) ai sensi della legge 26/2003;
- la nota del 15 novembre 2016 di Arpa Lombardia Dipartimento di Brescia e Mantova ad oggetto: “Aree Accini Baratti Bicelli in Comune di Montichiari. Monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Analisi acque sotterranee luglio 2016 e nota tecnica”, e allegata relazione, dalla quale emerge che:”*non si evidenziano superamenti delle CSC nelle acque sotterranee di cui all’allegato 5 tabella 2 al titolo V parte quarta del d.lgs. 3/4/2006 n. 152*”;

## Premesse

### **Parte I)**

**Circa i rapporti fra Comune di Montichiari (*breviter*, il Comune) e Società Systema Ambiente S.p.A..**

È pendente una procedura arbitrale instaurata su iniziativa di Systema Ambiente S.p.A. nei confronti del Comune di Montichiari, che nella procedura ha proposto domande riconvenzionali.

La società e il Comune hanno stipulato alcune convenzioni. La convenzione stipulata con atto pubblico del 22 settembre 1998, fra Valseco e Comune, era

finalizzata a regolare i rapporti inerenti alla gestione della discarica di seconda categoria tipo B in località “Casa Lunga”; la stessa convenzione faceva riferimento a quattro siti presenti nel territorio, denominati rispettivamente Accini, Baratti, Bonomi ed ex Bicelli, di proprietà di soggetti terzi rispetto ai quali l’Amministrazione reputava necessario un intervento di bonifica. Nella convenzione la società Valseco si obbligava a prelevare i rifiuti presenti nei predetti siti ed avviarli a discarica. Succeduta nell’obbligazione la Società Systema Ambiente S.p.A. alla società Valseco, il Comune chiedeva di adeguare i progetti di bonifica alla nuova normativa sopravvenuta (D.M. n. 471/1999), concedendo una proroga dei termini. In data 28 aprile 2003 tra il Comune e la Società Systema Ambiente S.p.A. fu stipulata nuova convenzione, con la quale si chiariva che gli oneri di bonifica erano posti a carico della società Systema che avrebbe presentato un piano di caratterizzazione dei quattro siti, con idonei progetti di messa in sicurezza-bonifica. Il progetto definitivo di bonifica e ripristino ambientale del sito Bonomi è stato approvato il 4 dicembre 2003. Il 28 gennaio 2004 furono approvati, da parte della Conferenza di Servizi, i progetti preliminari e definitivi dei tre siti rimanenti, con previsione della messa in sicurezza permanente degli stessi (deliberazione della Giunta comunale 5 maggio 2005, di approvazione definitiva dei progetti di messa in sicurezza dei tre siti mediante il cd. “*capping*”). Nel dicembre 2004 e nel marzo 2005 il Comune e la società Systema Ambiente S.p.A. conclusero due convenzioni, alle quali si è aggiunta la convenzione in data 5 dicembre 2007, stipulata con l’intenzione di sostituire le convenzioni precedenti, e di regolare compiutamente i rapporti tra le parti. La convenzione 2007 dà atto della conclusione dei lavori inerenti al sito Bonomi, per un costo complessivo di euro 7.959.448. Per i tre rimanenti siti la convenzione pone a carico della società gli interventi di messa in sicurezza, da iniziarsi dopo l’avvenuta consegna dei siti. Dopo anni di travagliati rapporti con i proprietari dei siti, e dopo complesse discussioni tecniche sull’adeguatezza dei progetti di messa in sicurezza,

l'Amministrazione comunale nel 2014 (delib. G.C. n. 59/2014) ha valutato l'impossibilità di attuare i progetti di "capping" così come approvati *"in quanto non più in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi generali di tutela ambientale e di sostenibilità"* e ha ordinato la rimozione dei rifiuti in luogo della messa in sicurezza (ordinanze n. 70, 71 e 72 emesse nei confronti dei proprietari dei siti, ed annullate dal TAR Brescia con le sentenze n. 1008, 1009, 1010, e 1011 del 2017, passate in giudicato).

Il Comune ha proposto nei confronti della Società Systema Ambiente S.p.A. ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo al Tribunale di Brescia di ordinare alla società di provvedere immediatamente ad attuare la bonifica dei tre siti indicati, nominati, Baratti, Accini ed ex Bicelli, nelle citate convenzioni del 1998, 2005 2007, secondo quanto indicato nell'apposito studio di fattibilità tecnico-economica del 12 novembre 2018 (che prevedeva: il monitoraggio periodico della falda, la progettazione e l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza; l'adeguamento del piano di caratterizzazione dei rifiuti; la predisposizione di apposite analisi di rischio; l'individuazione e la progettazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, secondo le indicazioni provenienti dalle competenti autorità).

Con il predetto ricorso il Comune chiedeva altresì la condanna della società al pagamento di una somma di denaro, comunque non inferiore alle penali stabilite nelle convenzioni. Il ricorso è stato respinto dal Tribunale, che ha rilevato, fra l'altro, la carenza del requisito della urgenza.

La società Systema Ambiente S.p.A. ha quindi avviato, sulla base della clausola compromissoria contenuta nella convenzione 2007, contro il Comune di Montichiari un procedimento arbitrale chiedendo l'accertamento della inesistenza di alcun suo obbligo nei confronti dell'Amministrazione comunale, con riferimento ai tre siti citati; con domanda subordinata ha chiesto al collegio arbitrale di

ridurre ad equità la prestazione assunta in convenzione (art. 8) da Systema Ambiente, anche ai sensi degli articoli 1467 e 1468 cod.civ..

Nel procedimento arbitrale il Comune si è unito nella nomina dell'arbitro e, nell'atto introduttivo delle sue difese, ha chiesto la reiezione delle domande avversarie, l'accertamento dell'inadempimento della società attrice nei confronti del Comune, nonché l'accertamento del diritto del Comune a conseguire la bonifica dei siti inquinati, nonché la condanna della Società a provvedere a tutte le operazioni necessarie alla bonifica e al risarcimento del danno.

L'arbitrato avviato dalla Società Systema Ambiente S.p.A. nei confronti del Comune di Montichiari è attualmente in una fase di sospensione. L'arbitrato può dirsi in *pausa*, poiché il Collegio arbitrale non è ad oggi formalmente costituito.

Le parti ritengono opportuno ricercare (in tempi ragionevolmente brevi) una soluzione transattiva, così da evitare:

- per un verso, la prosecuzione di costose operazioni arbitrali;
- per altro verso, la possibilità di un esito negativo del giudizio arbitrale, con conseguente soccombenza nelle spese di funzionamento del collegio arbitrale, oltre al compenso degli arbitri medesimi e alle spese di lite.

Nella ricerca del più ragionevole punto di mediazione, da porre ad obiettivo della soluzione transattiva della vertenza, occorre tener conto:

- dell'obiettiva incertezza in merito alla perdurante sussistenza in capo alla Società Systema Ambiente S.p.A. di obbligazioni nei confronti del Comune che abbiano ad oggetto le prestazioni di messa in sicurezza e bonifica dei tre siti (secondo progetti di esecuzione non approvati o comunque oggi non efficaci, e secondo costi di esecuzione rimasti ad oggi indeterminati);
- degli ingenti costi già sostenuti dalla società Systema Ambiente S.p.A. per la “*sistemazione*” del “*sito Bonomi*”;

- dei risultati più recenti circa lo stato della falda in prossimità dei tre siti in questione, che, salvo maggiori approfondimenti, sembrano legittimare l'ipotesi che nel corso del tempo i siti siano divenuti inoffensivi, sotto il profilo del rischio di inquinamento delle acque sotterranee.

A favore della soluzione transattiva della vertenza militano molteplici ragioni.

E' ragionevole individuare, come soluzione transattiva, la trasformazione (in tutto o in parte) dei supposti obblighi di *facere* gravanti sulla società Systema Ambiente S.p.A. (scaturenti dalle convenzioni stipulate con il Comune e, in ipotesi, aventi per oggetto -originariamente- la esecuzione di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica dei tre siti) nell'assunzione, entro lo stipulando accordo transattivo, dell'obbligo di pagamento di una somma in favore del Comune (tale da integrare gli estremi della *datio in solutum*, ovverossia di una prestazione in luogo dell'adempimento); somma forfettariamente e transattivamente stabilita, che può essere considerata dal Comune inclusiva sia del rimborso delle spese di procedimento e di indagine sostenute in passato dall'Amministrazione, sia del finanziamento dei futuri costi amministrativi di istruttoria e di indagine tecnica, e di messa in opera di misure di monitoraggio, e di prevenzione, in ordine alle condizioni di sicurezza ambientale dei tre siti.

Sul piano dell'amministrazione attiva, la ragionevole prospettiva che i tre siti in questione abbiano nel tempo perduto la loro offensività ambientale, e che non costituiscano più un serio pericolo per l'integrità delle matrici ambientali (e, in particolar modo, delle acque di falda), induce l'Amministrazione Comunale a programmare ulteriori indagini e nuovi accertamenti diretti a verificare l'attendibilità in concreto di tale ipotesi.

Tenuto conto che lo studio di fattibilità del 2018 (Studio a firma del dott. Bellini) auspicava ulteriori approfondimenti tecnici sulle condizioni dei tre siti e,

tenuto altresì conto delle più rassicuranti risultanze dei rilievi relativi alla falda eseguiti negli ultimi anni, sarà opportuno approntare nuovi approfondimenti tecnici e più aggiornati rilievi, in modo tale da:

- realizzare quelle indagini suppletive auspiccate nello studio di fattibilità 2018;
- verificare se, mediante un’analisi aggiornata delle condizioni ambientali, ed alla luce delle risultanze più recenti sul rapporto tra i tre siti e la qualità delle acque di falda, si possa pervenire alla elaborazione di una nuova analisi di rischio che:
  - (i) escluda una perdurante offensività ambientale dei tre siti (o comunque escluda la sussistenza di un rischio di grandezza rilevante);
  - (ii) escluda la necessità di interventi di messa in sicurezza e di bonifica veri e propri;
  - (iii) contenga congrue indicazioni circa eventuali futuri sistemi di monitoraggio e di prevenzione da implementare, atti a segnalare tempestivamente, ed eventualmente fronteggiare, l’insorgenza di eventuali situazioni di rischio;

La possibilità giuridica e l’opportunità della soluzione transattiva della vertenza sono ora più evidenti, a seguito dell’approvazione regionale, con delibera G.R. 17 marzo 2021 n. XI/4423, degli “indirizzi tecnico-amministrativi per la gestione di discariche ante-norma”.

Infatti, premesso che i siti ex Bicelli e Accini risultano qualificabili come “discariche ante norma”, secondo la definizione offerta dalla delibera G.R. 17 marzo 2021 n. XI/4423, (soltanto) oggi risulta chiaro che in linea generale “le discariche ante norma, in assenza di criticità come meglio definite nel successivo paragrafo 2.2, non necessitano di interventi. Non è pertanto necessario procedere a monitoraggi generalizzati su tutte le discariche “ante norma”, ed è opportuno procedere ad approfondimenti solo laddove ci siano elementi che ne facciano sospettare la



*necessità (es. segnalazioni di contaminazione nella falda a valle dell'impianto, evidenze di presenza significativa di biogas,...)”.*

Il paragrafo 2.2. (indirizzi tecnici) precisa che *“nessuna norma impone un obbligo generalizzato di intervento su tali discariche” e che “gli interventi sono necessari soltanto laddove si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:*

- a) contaminazione delle matrici ambientali ai sensi del titolo V, parte IV del D.Lgs. n. 152/06 o ci sia un pericolo concreto di potenziale contaminazione ai sensi del medesimo titolo V, ad esempio dovuto al percolato;*
- b) pericolo per la salute della sicurezza delle persone, ad esempio dovuto ai gas di discarica, oppure rischio di impatto significativo sulle acque superficiali (...);*
- c) problema di stabilità del corpo discarica, che rappresenti pertanto un rischio per l'ambiente, la salute e la sicurezza;*
- d) rifiuti esposti e conseguente degrado dell'area;*
- e) diverso progetto od opera (es. infrastruttura, lottizzazione, riqualificazione dell'area della discarica, etc.) che comporti la necessità di intervenire sulla discarica.*

*Nei casi in cui non sussista nessuna di queste condizioni, non si effettuano gli interventi, ma eventualmente solo monitoraggi laddove ci sia il rischio che in futuro si possa presentare una delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) dell'elenco precedente. Eventuali monitoraggi devono essere effettuati soltanto laddove necessari e devono essere limitati ai rischi presenti potenziali. La valutazione dell'eventuale necessità di monitoraggi è effettuata dal Comune, sentita ARPA Lombardia per gli aspetti ambientali o ATS per gli aspetti sanitari e sulla base degli esiti delle indagini preliminari di cui al successivo paragrafo effettuate a cura del soggetto interessato.”*

Il sito “Baratti” pare invece formalmente qualificabile come “discarica abusiva” ed è annoverato fra i “siti orfani” da Regione Lombardia; tuttavia presenta in concreto connotati in parte comuni ai due siti sopra menzionati (“ex Bicelli” e

Accini”), con riguardo allo scemare nel tempo della effettiva offensività ambientale e del pericolo per l’integrità delle matrici ambientali.

Alla luce degli indirizzi tecnico-amministrativi per la gestione di discariche *ante norma*, deliberati da Regione Lombardia, il Comune di Montichiari, dopo aver avviato i procedimenti diretti agli accertamenti ed ai rilievi necessari per valutare la necessità dei monitoraggi sui tre siti *de quibus*, nonché i relativi termini e modalità di espletamento, ritiene ora opportuno concludere un accordo transattivo con la società Systema Ambiente S.p.A. che ponga a carico della stessa in via transattiva il pagamento di una somma omnicomprensiva inclusiva degli oneri di monitoraggio e di indagine, e in parte di allestimento di misure di prevenzione, relativi ai siti ex Bicelli, Baratti e Accini, di converso liberandola dagli (altri) impegni assunti nelle convenzioni sopra citate (messa in sicurezza e/o bonifica dei siti o relativa “monetizzazione” dei costi).

Evidenziati i fattori che convergono verso la conclusione dell’accordo transattivo sopra menzionato, si deve tuttavia riconoscere che al perfezionamento dell’accordo transattivo, auspicato dal Comune e dalla Società Systema Ambiente S.p.A., sono di ostacolo alcune situazioni conflittuali tuttora esistenti che coinvolgono, da un lato, i rapporti fra il Comune e la Provincia e, d’altro lato, rapporti fra la Società Systema Ambiente S.p.A., la Società Sole Immomec S.p.A. proprietaria di aree comprese nell’Ambito Estrattivo ATE g45, entro il quale è ubicato il sito ex Bicelli (oggi qualificabile come “discarica ante norma”), sopra menzionato. Inoltre, interferisce con la possibilità di conclusione dell’accordo transattivo anche il contenzioso oggi esistente fra le due Società e quello che vede contrapposti gli Enti alle Società, come di seguito si specificherà meglio.

## **Parte II)**

### **Circa i rapporti fra Comune di Montichiari e Provincia di Brescia**

Il sito “ex Bicelli” (discarica di rifiuti speciali della cui chiusura è stato dato atto con deliberazione GR 26 luglio 1983) è incluso entro l’Ambito Estrattivo g45 del Piano Cave della Provincia di Brescia 2005-2015.

Il Piano Cave della Provincia di Brescia imponeva *“la previsione di adeguate soluzioni che prevedano la previa bonifica integrale dell’area interessata dalla discarica denominata Ex Bicelli, ovvero la messa in sicurezza della stessa area: in questo secondo caso dovranno valutarsi ed attuarsi tutte le misure atte a garantire la salvaguardia della falda e un corretto recupero ambientale coordinato”*.

Il 4 ottobre 2016 la proprietà presentava alla Provincia di Brescia istanza per la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di escavazione dell’ATE 45. Nella conferenza di servizi convocata nel dicembre 2016 emergevano alcune criticità del progetto presentato, proprio con riferimento alla necessità di coordinare il progetto di escavazione con le previsioni di bonifica/messa in sicurezza dell’area. A seguito di alcune integrazioni progettuali, il progetto presentato prevedeva la realizzazione di una messa in sicurezza permanente mediante *“capping”*, mantenendo una fascia di rispetto di 10 m dalla sommità del corpo discarica. Nel corso del procedimento insorgevano dubbi, manifestati anche dalla Provincia, circa la qualificazione dell’ex discarica come *“sito contaminato”*, per l’assenza di superamento delle CSC, con conseguente dubbio sull’opportunità di disporre una *“messa in sicurezza permanente”*.

In tale quadro di complessiva incertezza giuridica la Provincia di Brescia emanava il decreto n. 216/2018, con il quale esprimeva giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di escavazione di cava, con prescrizione:

- della messa in sicurezza temporanea del sito Ex Bicelli, finalizzata alla riduzione del rischio di possibili contaminazioni della falda, attraverso la proposta progettuale del *capping* presentato dal proponente;
- del mantenimento delle attività di escavazione a distanza non inferiore a 10 m dal perimetro del corpo rifiuti.

Il Comune ha proposto ricorso RG n. 341/2018 innanzi al TAR Lombardia Sezione staccata di Brescia contro la Provincia di Brescia (e nei confronti della società Sole Immomec, proprietaria del sito), chiamato all'udienza pubblica del 25 novembre 2022, per l'annullamento dell'atto dirigenziale n. 216/2018 recante ad oggetto "procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di gestione produttiva ATE g45 di Montichiari".

Nell'impugnazione avverso il decreto n. 216/2018, il Comune di Montichiari lamentava, *inter alia*, la violazione della prescrizione del piano cave secondo la quale il progetto di escavazione deve contenere la previsione di adeguate soluzioni che prevedano la previa bonifica integrale, o la messa in sicurezza, dell'area interessata dalla discarica denominata ex Bicelli. Secondo la tesi comunale, svolta nel predetto ricorso, doveva considerarsi consentito di procedere alla escavazione soltanto ove si fosse proceduto preliminarmente alla bonifica e/o messa in sicurezza dei luoghi, dovendosi intendere per messa in sicurezza la messa in sicurezza definitiva. Secondo tale tesi, fondata principalmente sulla formale classificazione regionale del sito come "sito contaminato", la Provincia avrebbe illegittimamente violato la prescrizione del piano cave, accontentandosi di imporre misure temporanee, inidonee a risolvere le problematiche ambientali sottese.

Pendente il ricorso di cui sopra, la Provincia di Brescia sta approntando il nuovo Piano Cave, nell'ambito del cui progetto il sito Ex Bicelli è tuttora incluso entro l'ambito territoriale estrattivo ATE g45, cui viene assegnato un volume di produzione decennale.

Il nuovo Piano Cave della Provincia di Brescia, adottato in data 17 luglio 2021, riserva all'ATE g45 le seguenti prescrizioni:

*«Il progetto di gestione produttiva dell'ambito dovrà individuare modalità di escavazione in acqua compatibili con la discarica 'ex Bicelli', idonee a garantire la stabilità della discarica, ad escludere interferenze con il corpo rifiuti e a consentire la realizzazione degli interventi che saranno individuati per la messa in sicurezza e/o il*

*monitoraggio della discarica. È a carico degli operatori l'onere degli adempimenti inerenti agli interventi discendenti dall'applicazione delle linee guida approvate con d.g.r. 17 marzo 2021, n. XI/4423 "Approvazione degli indirizzi tecnico-amministrativi per la gestione di discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa - Attuazione dell'art. 17-ter, comma 4, della l.r. n. 26/2003", con le modalità che saranno definite preliminarmente all'approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ambito o, in via sussidiaria, è a carico degli operatori l'onere di intervenire secondo le modalità da essi stessi proposte e indicate nel provvedimento provinciale di compatibilità ambientale del progetto di gestione produttiva dell'ATE n. 216 del 20/01/2018».*

Dunque, se il nuovo Piano Cave confermerà, in sede di approvazione definitiva, tali prescrizioni, allora l'approvazione provinciale del progetto di gestione produttiva dell'ambito estrattivo sarà subordinato all'impegno di Sole Immomec S.p.A., ovvero degli operatori interessati all'escavazione in acqua, di conformarsi alle modalità esecutive (compatibili con le operazioni di monitoraggio del sito) preliminarmente definite dall'Amministrazione, in applicazione delle "linee guida" approvate con d.g.r. 17 marzo 2021, n. XI/4423. Dunque, risulta chiaro che vi è obiettivamente un nesso stringente e concreto fra l'esito del procedimento di formazione del nuovo Piano Cave della Provincia di Brescia e l'esito del procedimento comunale diretto alla valutazione del sito Ex Bicelli, in vista della programmazione del suo monitoraggio pluriennale (e di eventuali misure di prevenzione), volto a scongiurare la sussistenza di rischi presenti o potenziali. Donde risulta evidente, altresì, l'opportunità di agevolare, mediante il presente Accordo, il coordinamento fra i due procedimenti, provinciale e comunale, oltre che la soluzione stragiudiziale della vertenza pendente fra le due Amministrazioni avanti al TAR Lombardia, Sez. Brescia (valutazione di impatto ambientale del progetto di gestione produttiva ATE g45 di Montichiari). Con l'abbandono consensuale di tale giudizio di impugnazione, cesserebbe altresì il contenzioso tra

Comune e Società Sole Immomec S.p.A., convenuta nel giudizio di impugnazione nella sua qualità di controinteressata.

### **Parte III)**

#### **Circa i rapporti fra Società Systema S.p.A. e Società Sole Immomec S.p.A.**

La Società Sole Immomec S.p.A., proprietaria del sito “ex Bicelli”, con atto di citazione notificato alla società Systema Ambiente S.p.A., ha chiesto al Tribunale di Brescia di condannare la convenuta a provvedere alla bonifica del sito “Bicelli” mediante conferimento in discarica di tutti i rifiuti presenti nel fondo, ovvero, in caso di mancato adempimento, di condannare la convenuta al risarcimento del danno, causato dalla mancata bonifica, quantificato nell’importo di 20 milioni di euro. La domanda giudiziale si fonda sull’asserita esistenza di obbligazioni contrattuali fra le parti, rimaste inadempite dalla convenuta. La causa è pendente. Ovviamente, se risulterà accertato in via amministrativa che il sito Ex Bicelli non necessita di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, dovrebbe cessare la materia del contendere fra le parti private, che pertanto hanno interesse a prendere parte al presente Accordo per rappresentare le loro ragioni e le loro esigenze.

### **Parte IV)**

#### **Circa i rapporti fra le Società Sole Immomec S.p.A., Mazza S.r.l. e la Provincia di Brescia.**

Il tema della “sistemazione” del sito ex Bicelli riguarda anche il rapporto intercorrente fra le Società Sole Immomec S.p.A., Mazza S.r.l. (che con atto 16.9.2020 rep. n. 51996 Notaio Lera ha acquistato da Bicelli Paolo Alessandro i terreni individuati al foglio 50, mappali n. 75, 76 e 77 in Comune di Montichiari), e la Provincia di Brescia, avendo dette imprese proposto ricorso al TAR Lombardia, Sez. Brescia rispettivamente RG n. 352/2018 (Sole Immomec) e n. 351/2018 (Mazza), tutti chiamati all’udienza pubblica del 25 novembre 2022, contro la Provincia di Brescia per il risarcimento dei danni e la conseguente condanna della

Provincia di Brescia a seguito del preteso ritardo nell'emissione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale dell'ATE G45 in comune di Montichiari e alla conseguente scadenza del Piano Cave, che ha impedito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'attività estrattiva.

\*\*\*

A seguito dell'approvazione regionale, con delibera G.R. 17 marzo 2021 n. XI/4423, degli "indirizzi tecnico-amministrativi per la gestione di discariche ante-norma", reputano le parti pubbliche che si sia aperta la opportunità di chiudere il contenzioso tra loro pendente, concorrendo nella definizione di una norma del Piano Cave che contemperì ragionevolmente le esigenze delle Società Sole Immomec S.p.A. e Mazza S.r.l. di procedere allo sfruttamento produttivo dell'ATE, e le esigenze delle Amministrazioni coinvolte di garantire la sicurezza ambientale di tali operazioni di coltivazione della cava. Convengono le parti che le prescrizioni contenute nella scheda dell'ATE g45 del Piano Cave adottato nel luglio 2021, più sopra richiamate per esteso (e che *-inter alia-* non impongono più la bonifica o la messa in sicurezza permanente del sito Ex Bicelli, ma rinviando agli adempimenti indicati dalle citate "linee guida" regionali) contemperino al meglio le esigenze pubbliche e private, secondo ragionevolezza e proporzionalità.

Tale concordata prescrizione vale altresì ad appianare gli ostili rapporti intercorrenti fra le società Systema Ambiente e Sole Immomec, atteso che la causa fra esse pendente riguarda l'asserita obbligazione della società Systema Ambiente di provvedere alla bonifica e/o messa in sicurezza del sito Ex Bicelli, incombente che era apposto nel Piano Cave come condizione per lo sfruttamento dell'Ambito Estrattivo.

E, insieme alle previsioni contenute nel nuovo Piano Cave adottato dalla Provincia di Brescia in relazione all'ATE g45 di Montichiari, concorre altresì ad appianare le ragioni del contenzioso pendente tra la Ditta Sole Immomec S.p.A. e la Provincia di Brescia (ricorso proposto al TAR Lombardia, Sez. Brescia, RG. n. 352/2018) e

tra la ditta Mazza S.r.l. e la medesima Provincia (ricorso proposto al TAR Lombardia, Sez. Brescia, R.G. n. 351/2018).

Dunque, la soluzione qui concordata fra le parti converge, in definitiva, nel perfezionamento di un accordo endoprocedimentale plurilaterale che, oltre a coordinare ed orientare i procedimenti amministrativi e il loro esito, definisce in modo transattivo le controversie in essere, prevenendo al contempo quelle future fra le medesime parti, pubbliche e private.

\*\*\*

Sulla base delle premesse sin qui rappresentate, da intendersi come parte integrante dell'accordo, **le parti pattuiscono fra loro le seguenti clausole di reciproco impegno**

**1)-** Il Comune, nei procedimenti amministrativi di sua competenza riguardanti la qualificazione, l'accertamento e la valutazione, sotto il profilo ambientale, dei tre siti menzionati in premessa (ex Bicelli, Baratti e Accini) e della loro sistemazione e/o trasformazione, si atterrà, in quanto applicabili, alle indicazioni ricavabili dagli *“indirizzi tecnico-amministrativi per la gestione di discariche ante-norma”* di cui alla delibera G.R. 17 marzo 2021 n. XI/4423, verificando e privilegiando la possibilità di assoggettare gli stessi siti:

- ad un programma di monitoraggio sull'evoluzione del corpo rifiuti e della sua eventuale potenzialità residua di incidenza ambientale;
- ad interventi diretti all'attivazione di misure di prevenzione, onde scongiurare il rischio di futura contaminazione delle matrici ambientali;

così escludendo, ove non risulti necessario secondo la legge e secondo l'interesse pubblico, un più gravoso intervento di messa in sicurezza e/o di bonifica.

Il Comune, in caso di redazione del programma pluriennale di monitoraggio sopra accennato si impegna a coinvolgere (oltre alla Provincia, all'ARPA e all'A.T.S.) la Società Systema Ambiente S.p.A. nelle indagini preliminari e nella definizione dei



contenuti tecnici del monitoraggio e delle sue modalità operative, valorizzando nella misura del possibile i relativi suggerimenti e le eventuali proposte tecniche, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico della società Systema (oltre a quelli indicati al successivo art. 3).

Sole Immomec S.p.A. e gli eventuali altri operatori interessati all'escavazione in acqua, potranno essere coinvolti nel piano di monitoraggio, ove necessario e per quanto di loro competenza, unicamente con e a seguito del rilascio di autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi della L.R. n. 20/2021 concernente il nuovo Piano Cave, autorizzazione che dovrà essere richiesta entro e non oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione del nuovo Piano Cave.

Rimane ferma la facoltà a favore del Comune di Montichiari di accedere alle aree di proprietà della ditta Sole Immomec S.p.A. e della ditta Mazza S.r.l. per svolgere le operazioni necessarie all'attuazione delle misure indicate ai precedenti paragrafi.

**2)-** La Provincia, nel procedimento di formazione del nuovo Piano Cave, terrà conto dei contenuti e degli esiti dei procedimenti comunali di cui sopra, prendendo atto delle novità introdotte dalla delibera G.R. 17 marzo 2021 n. XI/4423 per le “discariche ante norma”; così che, in coerenza con le valutazioni comunali sulla inoffensività (o ridotta pericolosità), in concreto, del corpo rifiuti del sito ex Bicelli, potrà essere infine confermata la prescrizione del Piano Cave adottato in data 13 luglio 2021, laddove ammette che l'escavazione e lo sfruttamento produttivo dell'ATE g45 non siano necessariamente subordinati alla previa messa in sicurezza definitiva o alla bonifica del sito ex Bicelli, ferma la valutazione di compatibilità ambientale del progetto di escavazione della cava.

La Provincia, in sede di approvazione del progetto di coltivazione dell'ATE g45, garantirà il coordinamento dei suoi tempi e modalità di esecuzione con l'attuazione del programma di monitoraggio, come sopra definito e ove adottato, del sito ex Bicelli e di attuazione di eventuali misure di prevenzione; la Provincia garantirà inoltre, sentito il Comune, l'adozione di cautele ed accorgimenti tecnici

idonei ad evitare ogni interferenza fra la coltivazione della cava e la stabilità e sicurezza del corpo rifiuti.

**3)-** In via transattiva, mediante reciproche concessioni, il Comune e la Società Systema Ambiente S.p.A. concordano, senza riconoscimento delle rispettive pretese e ad integrale definizione di ogni questione relativa ai tre siti, le seguenti pattuizioni:

- a fronte della rinuncia del Comune a pretendere l'adempimento degli impegni di cui alle Convenzioni del 22 settembre 1998, del 28 aprile 2003 e del 5 dicembre 2007 (sostitutiva di due precedenti Convenzioni del 2004 e del 2005), la Società Systema Ambiente S.p.A. si obbliga verso il Comune a corrispondere *una tantum* la somma *a forfait* di euro settecentomila come contributo economico per sostenere i costi di indagine preliminare, di studio e di attuazione di misure di prevenzione e del programma pluriennale di monitoraggio dei tre siti (denominati Ex Bicelli, Accini e Baratti); tale contributo sarà corrisposto al Comune di Montichiari entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, e comunque dopo che sarà formalizzata la rinuncia nel giudizio RG. n. 1335/2016 richiamata al successivo art. 6.
- con la rinuncia del Comune e il pagamento da parte di Systema Ambiente S.p.A. le parti saranno integralmente soddisfatte e non avranno più nulla da pretendere reciprocamente in relazione ai tre siti.
- il Comune e la Società Systema Ambiente S.p.A. rinunciano agli atti del procedimento arbitrale avviato dalla Società in data 4/4/2019 (data del protocollo comunale dell'atto introduttivo), a spese compensate, e reciprocamente rinunciano altresì alle azioni in esso esercitate, con l'impegno di porre in essere con sollecitudine tutte le formalità necessarie all'estinzione del procedimento.

4)- In considerazione delle previsioni per l'ATE g45 di Montichiari approvate con delibera di Consiglio Provinciale n. 28/2021 (volumi disponibili stimati: 2.300.000 mc.; produzione prevista nel decennio: 720.000 mc; riserve residue: 1.580.000 mc.; tipologia di coltivazione: a fossa in acqua e a fossa a secco) e nel presupposto della loro conferma in sede di approvazione definitiva regionale del Piano Cave, le Società Sole Immomec S.p.A. e Mazza S.r.l. si impegnano ad abbandonare, a spese compensate, i giudizi instaurati rispettivamente con i ricorsi n. 352 e n. 351 del 2018 pendenti innanzi al Tar Lombardia, sez. di Brescia e chiamati all'udienza del 25 novembre 2022, con l'impegno a porre in essere con sollecitudine tutte le formalità necessarie all'estinzione del giudizio. La Provincia di Brescia dichiara di accettare tali rinunce a spese compensate.

5)- Il Comune di Montichiari si impegna inoltre ad abbandonare, e la Provincia accetta a spese compensate, il ricorso RG n. 341/2018 chiamato all'udienza pubblica del 25 novembre 2022 promosso avverso il decreto Via dell'ATE G45 n. 216/2018, con l'impegno a depositare celermente atto di rinuncia per l'estinzione del giudizio.

6)- La Società Systema Ambiente S.p.A e la Società Sole Immomec S.p.A. si impegnano ad abbandonare il giudizio fra loro pendente innanzi al Tribunale Civile di Brescia (RG. n. 1335/2016), a spese compensate, con tale abbandono rinunciando sia agli atti del giudizio che alle azioni in esso esercitate (ove necessario ai fini processuali Sole Immomec provvederà a formalizzare la rinuncia agli atti del giudizio e Systema accetterà detta rinuncia, sempre a spese compensate).

7)- Le Amministrazioni si riservano, ai sensi dell'art. 11 comma 4 della legge n. 241/90, di recedere unilateralmente dall'accordo, per sopravvenuti motivi di

pubblico interesse, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

**8)-** In caso di inadempimento delle parti private agli impegni di cui al presente accordo, le Amministrazioni si riservano di adottare tutti i provvedimenti autoritativi necessari, ovvero di agire in sede giudiziale per la tutela dei loro interessi e per il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

**9)-** In caso di inadempimento delle Amministrazioni, le parti private si riservano di chiedere l'adempimento ed il risarcimento dei danni nelle competenti sedi giudiziali.

**10)-** Le parti del presente accordo pattuiscono i contenuti delle precedenti clausole e si impegnano reciprocamente a collaborare secondo buona fede e correttezza per la piena e puntuale attuazione del programma convenuto.

Letto, concordato e sottoscritto.

Per la Provincia di Brescia, il legale rappresentante

Per l'Amministrazione Comunale di Montichiari, il legale rappresentante

Per la Società Systema Ambiente S.p.A., il legale rappresentante

Per la Società Sole Immomec S.p.A., il legale rappresentante

Per la Società Mazza S.r.l., il legale rappresentante

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.  
il documento è firmato in modalità asincrona